



COMUNE DI COMO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **46** di Registro

SEDUTA PUBBLICA DI 1[^] CONVOCAZIONE DEL 27 Settembre 2017

PRESIDENTE: DOTT.SSA ANNAVERONELLI

SEGRETARIO GENERALE: DOTT. ANDREA FIORELLA

Sono presenti al momento della 1[^] votazione:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
DOTT. MARIO LANDRISCINA - SINDACO	si			=	=
AJANI GIAMPIERO	si		MAESANI PATRIZIA	si	
ALEOTTI FABIO	si		MAGATTI BRUNO	si	
ANZALDO FULVIO	si		MANTOVANI ADA	si	
BIONDI LUCA	si		MARTINELLI PAOLO	si	
BONDURI ALESSANDRA		si	MASPERO ELENA	si	
BORGHI CLAUDIO	si		MINGHETTI BARBARA	si	
BRENNA FRANCESCO	si		MOLTENI ALESSANDRO	si	
CANOVA ELENA	si		NESSI VITTORIO		si
CANTALUPPI LORENZO	si		NOSEDA IVAN	si	
CENETIEMPO ENRICO	si		PATERA ANTONELLA	si	
DE SANTIS SERGIO		si	RAPINESE ALESSANDRO	si	
DEL PRETE SABRINA	si		TRAGLIO MAURIZIO	si	
FANETTI STEFANO	si		TUFANO ANTONIO	si	
FERRETTI MATTEO		si	VALERI ANDREA	si	
GERVASONI DAVIDE	si		VERONELLI ANNA	si	
GUARISCO GABRIELE	si		TOTALE	29	4
LISSI PATRIZIA	si			=	=

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'ALIENAZIONE, LIQUIDAZIONE, FUSIONE O MANTENIMENTO DELLE STESSE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o, in alternativa, soggette ad un procedimento di liquidazione o fusione, oppure essere mantenute;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2 del T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, del T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;

- b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 7, c. 7, del D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Como;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nel documento "Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Pubbliche" costituito da una Parte Introduttiva e dalle Schede Tecniche dettagliate per ciascuna partecipazione detenuta, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24 del T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P., con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che, in base a quanto sopra, la ricognizione delle partecipazioni detenute ha dato quale esito quanto di seguito riassunto, meglio dettagliato, con le relative motivazioni, nell'allegato:

1. VILLA ERBA S.P.A. - mantenimento
2. SOCIETÀ DEL POLITEAMA S.R.L. - liquidazione
3. CSU S.R.L. - mantenimento
4. SPT HOLDING S.P.A. - mantenimento
5. SUD SEVESO SERVIZI S.P.A. - fusione
6. COMODEPUR S.C.P.A. - mantenimento
7. COMO ACQUA S.R.L. - mantenimento
8. CENTRO TESSILE SERICO - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI – alienazione
9. ALTO SEVESO S.R.L. – fusione.

Tenuto conto che il processo di revisione straordinaria comporta pertanto la seguente situazione:

- n. 1 società sarà oggetto di alienazione (Centro Tessile Serico ScpA)
- n. 1 società sarà posta in liquidazione (Società del Politeama S.r.l.)
- n. 2 società (Sud Seveso Servizi Sp.A. e Alto Seveso S.r.l.) dovranno convergere in Como Acqua Srl, società alla quale compete la gestione del servizio idrico integrato. Ciò avverrà attraverso un processo di fusione per incorporazione.
- n. 5 società saranno mantenute.

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto altresì che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Ente, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

Ritenuto congruo procedere in base ai seguenti criteri all'alienazione/liquidazione delle partecipazioni detenute:

- nella Società del Politeama S.r.l. → messa in liquidazione della quota pari all'81,6325 % del capitale sociale della società, alla luce dei vincoli rappresentati dall'art. 20 del T.U.S.P. ed in particolare dei parametri di cui alle lettere b), d) ed e) del c. 2 di tale articolo. La procedura da attivarsi dipenderà dalle modalità che si intendono intraprendere tenuto conto dei tempi per la conclusione previsti dalla normativa;
- nel Centro Tessile Serico S.p.A. Consortile → alienazione della quota pari allo 0,36% del capitale sociale della società, in quanto l'attività di produzione di beni e servizi svolta dalla società non è ritenuta strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. L'alienazione sarà effettuata nei tempi e con le modalità definite dallo Statuto della società, dal codice civile e dalla normativa specifica;

Ritenuto di identificare specificatamente le società Sud Seveso Servizi S.p.A. e Alto Seveso S.r.l. quali oggetto di un processo di aggregazione mediante l'operazione di fusione per incorporazione delle medesime nella società Como Acqua Srl, società d'ambito gestore del Servizio Idrico Integrato per l'ambito territoriale della Provincia di Como;

Rilevata la necessità che gli uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi previsti;

Richiamati:

- il "Piano operativo per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dal Comune di Como", predisposto e pubblicato ai sensi dell'art. 1, c. 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ed inviato alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia entro il termine stabilito dalla citata norma (31 marzo 2015);
 - la "Relazione sull'attuazione e sui risultati conseguiti dal Piano di Razionalizzazione", redatta in ottemperanza alla legge 190/2014, pubblicata e inviata alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia entro il termine stabilito dalla citata norma (31 marzo 2016);
- dei quali il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, del T.U.S.P.;

Dato atto che il provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.10 del T.U.S.P.;

Visto il parere espresso della Commissione Consiliare IV "*Patrimonio, Economia e Lavoro, Enti strumentali, Società a partecipazione comunale*" in data 25/9/2017;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00, dal Dirigente del Settore Rapporti con le Partecipate e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;

Visto il verbale del Collegio dei Revisori n. 54 del 21 settembre 2017 con cui il Collegio, in merito alla necessità del rilascio del parere così si è espresso: "...nel caso della proposta presentata dall'Amministrazione comunale di Como nella quale viene deliberata la conferma dell'attuale assetto delle partecipazioni con alcune eccezioni sulla dismissione totale ovvero sulla razionalizzazione di alcune partecipazioni in enti e società, le quali non modificano le modalità di gestione dei servizi del comune di Como, il parere del Collegio dei Revisori non è obbligatorio e non verrà rilasciato preventivamente all'adozione della medesima deliberazione consiliare..."

Visto altresì il parere favorevole espresso dal Segretario Generale reggente, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del vigente Statuto Comunale;

Tenuto conto dell'emendamento approvato nel corso della discussione sul quale hanno espresso parere favorevole il Dirigente del Settore Rapporti con le Partecipate, il Dirigente del Settore Gestioni economiche e finanziarie ed il Segretario Generale;

Con voti favorevoli n. 19 e contrari n. 10 (Anzaldo, Fanetti, Guarisco, Lissi, Magatti, Mantovani, Martinelli, Minghetti, Rapinese e Traglio), espressi nei modi di legge, su n. 29 presenti e votanti:

DELIBERA

1°) Di recepire le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2°) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Como alla data del 23 settembre 2016, come da documento "Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Pubbliche" costituito da una Parte Introduttiva e dalle Schede Tecniche dettagliate per ciascuna partecipazione detenuta, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3°) Di individuare nell'allegato documento "Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Pubbliche" le partecipazioni da alienare, porre in liquidazione, aggregare per fusione, per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ciascuna;

4°) Di prendere atto che l'esito della ricognizione, le cui motivazioni sono espresse nell'allegato, è così rappresentato:

1. VILLA ERBA S.P.A. - mantenimento
2. SOCIETÀ DEL POLITEAMA S.R.L. - liquidazione
3. CSU S.R.L. - mantenimento
4. SPT HOLDING S.P.A. - mantenimento
5. SUD SEVESO SERVIZI S.P.A. - fusione
6. COMODEPUR S.C.P.A. - mantenimento
7. COMO ACQUA S.R.L. - mantenimento
8. CENTRO TESSILE SERICO - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI – alienazione
9. ALTO SEVESO S.R.L. – fusione.

E che pertanto la situazione risultante sarà la seguente:

n. 1 società sarà oggetto di alienazione (Centro Tessile Serico ScpA)

n. 1 società sarà posta in liquidazione (Società del Politeama S.r.l.)

n. 2 società (Sud Seveso Servizi Sp.A. e Alto Seveso S.r.l.) dovranno convergere in Como Acqua Srl, società alla quale compete la gestione del servizio idrico integrato. Ciò avverrà attraverso un processo di fusione per incorporazione;

n. 5 società saranno mantenute.

5°) Di procedere all'alienazione della quota pari allo 0,36% del capitale sociale della società Centro Tessile Serico S.p.A. Consortile in quanto si ritiene che l'attività di produzione di beni e servi-

zi svolta dalla società non sia strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. L'alienazione sarà effettuata nei tempi e con le modalità definite dallo Statuto della società, dal codice civile e dalla normativa specifica;

6°) Di procedere alla messa in liquidazione della quota pari all' 81,6325 % del capitale sociale della Società del Politeama S.r.l. alla luce dei vincoli rappresentati dall'art. 20 del T.U.S.P. ed in particolare dei parametri di cui alle lettere b), d) ed e) del c. 2 di tale articolo. La procedura da attivarsi dipenderà dalle modalità che si intendono intraprendere tenuto conto dei tempi per la conclusione previsti dalla normativa;

7°) Di identificare specificatamente le società Sud Seveso Servizi S.p.A. e Alto Seveso S.r.l. che devono essere oggetto di un processo di aggregazione mediante l'operazione di fusione per incorporazione delle medesime nella società Como Acqua Srl, società d'ambito gestore del Servizio Idrico Integrato per l'ambito territoriale della Provincia di Como;

8°) Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

9°) Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente;

10°) Che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Inoltre

Visto dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 19 e contrari n. 4 (Anzaldo, Mantovani, Martinelli e Rapinese), espressi nei modi di legge, su n. 29 presenti di cui n. 23 votanti e n. 6 astenuti (Fanetti, Guarisco, Lissi, Magatti, Minghetti e Traglio):

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ANDREA FIORELLA

LA PRESIDENTE

DOTT.SSA ANNA VERONELLI



COMUNE DI
COMO

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
PARTE INTRODUTTIVA (EX ART. 24 DEL D.LGS. N.
175/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.
100/2017)

(ex art. 24 del D.Lgs. n. 175-2016 come modificato dal D.Lgs. 100-2017)

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 24 D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017 N. 100 –
RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE E APPLICAZIONE DEI
CRITERI UTILI AI FINI DELLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPATE DEL COMUNE DI
COMO

**1. ANALISI PROPEDEUTICA AD UNA “RAZIONALIZZAZIONE ECONOMICA” DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE**

Il nuovo TU sulle Partecipate Pubbliche, all'articolo 20, in continuità con l'articolo 1, comma 611, della L. 190/2014, dispone che, ferma la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24, le Amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano determinati presupposti, un piano di riassetto per la loro *razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.*

La razionalizzazione, la fusione o la soppressione dell'assetto delle società detenute, direttamente o indirettamente, da effettuarsi da parte delle Amministrazioni mediante adozione di appositi piani, rappresenta, dunque, ai sensi dell'articolo 20, un meccanismo di verifica e di **monitoraggio periodico** del sistema complessivo societario da parte delle Amministrazioni, prodromico, previa ricognizione dell'esistente, ad una **valutazione razionale** circa le scelte, poi, concretamente da attuare.

Il comma 2, infatti, dispone, che i piani di razionalizzazione, corredati di un'**apposita relazione tecnica**, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Amministrazioni pubbliche rilevino partecipazioni in società che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 e che, dunque:

- non sono strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;
- non rientrino nelle categorie societarie ammissibili;

- risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ai fini dell'applicazione di questo criterio si richiama l'art. 26 comma 12-quinquies);
- abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, per società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale.

Il Piano di Razionalizzazione è, infine, da adottarsi, ove dall'analisi dell'assetto complessivo delle società emerga la necessità di contenimento dei costi di funzionamento e la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Il successivo articolo 24 - nella sua innovativa formulazione - dispone che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto in società non riconducibili alle peculiari partecipazioni societarie strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, in tema di oneri di motivazione e obblighi di dismissione o che ricadono in una delle predette ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 e, dunque, di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. INDICAZIONI LEGISLATIVE DA CONSIDERARE AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

I Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

I Comuni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.P.:
- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- inoltre (comma 3 art. 4 T.U.S.P.) al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

I Comuni possono altresì mantenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Al sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, entro il 30 settembre 2017 i Comuni devono provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016.

Al fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ai fini dell'applicazione di questo criterio si richiama l'art. 26 comma 12-quinquies);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.P..

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e alla riduzione della spesa pubblica;

3. ANALISI DA EFFETTUARE PRELIMINARMENTE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI RAZIONALIZZAZIONE


Al fini di quanto sopra, il Comune di Como, nell'ambito delle proprie attività propedeutiche alla "Razionalizzazione" delle proprie Partecipate, ha posto in essere attività volte a:

- ✓ creare un collegamento funzionale e decisionale al precedente Piano di Razionalizzazione ex art. 1 co. 611 e segg. L. n. 190/2014;
- ✓ valutare attentamente - per ciascuna Partecipata - l'oggetto sociale confrontandolo con le proprie finalità istituzionali, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- ✓ valutare modalità alternative ai fini del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società Partecipate possedute dall'Ente;
- ✓ tenere in considerazione gli indirizzi politici espressi per la predisposizione della Ricognizione "periodica" e "straordinaria";
- ✓ predisporre una articolata e specifica **Relazione Tecnica** da allegare al Piano di Razionalizzazione Straordinaria - che è parte integrante - da cui emergono tutti gli elementi sostanziali e valutativi di cui sopra;
- ✓ evidenziare nel Piano Straordinario le Partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e, quindi, dall'approvazione della relativa Delibera;
- ✓ evidenziare, altresì, nel Piano Straordinario le Partecipazioni che saranno, comunque, oggetto di misure di **Razionalizzazione economica e funzionale**, con indicazione specifica delle misure da porre in essere e i relativi tempi di attuazione.

4. IL QUADRO DELLE PARTECIPATE DEL COMUNE DI COMO

Si riporta in forma sinottica l'insieme delle Partecipazioni societarie del Comune di Como che verranno analizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100:

LE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI COMO



Il comune di Como detiene inoltre il 24,8% delle azioni di ACSM - AGAM Spa, società quotata in borsa.

La società è stata oggetto di sola ricognizione in quanto le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 si applicano alle società quotate solo se espressamente previsto (art. 1 comma 5 del D.Lgs. 175/2016). In ogni caso, poiché la Corte dei Conti, con la Deliberazione 19/SEZAUT/2017 ritiene di comprendere anche la società quotata nella "Ricognizione", si dà atto dell'esistenza della partecipazione riportandone i dati più significativi.

ACSM-AGAM S.P.A.

Quota di partecipazione detenuta:

24,8%

Altri soci:

- Comune di Monza 27,1%

- A2A 23,9%

- Flottante 24,2%

ATTIVITA' SVOLTE

Le attività attualmente gestite dalla Società riguardano:

- *il trasporto, trattamento e/o distribuzione del gas,*
- *gestione del servizio idrico,*
- *gestione rifiuti*
- *produzione, distribuzione e gestione energia.*

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI (bilancio consolidato)


	2013	2014	2015
RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO	7.439.000,00	5.467.000,00	11.935.000,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	261.138,00	214.502,00	221.244,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	21.796,00	14.588,00	20.636,00
VALORE DELLA PRODUZIONE	164.689,00	165.553,00	173.064,00

NUMERO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AL 31/12/2015

Componenti Consiglio di Amministrazione 10

Dirigenti 8; Quadri 24; Impiegati 97; Operai 45
Totale: 174

Le attività del gruppo attualmente sono così strutturate:



*Attività svolta anche da Comoenergia S.c.a.r.l. e dal Consorzio Soera.

Al sensi dell'art. 26 comma 3 la partecipazione in società quotate posseduta al 31/12/2015 può comunque essere mantenuta.

E' in corso il rinnovo dei patti parasociali.

Si precisa che in data 1 aprile 2017 ACSM AGAM e altre imprese del settore hanno sottoscritto una lettera d'intenti non vincolante finalizzata all'avvio dello studio di un possibile percorso di partnership industriale e societaria con l'obiettivo di valorizzare le competenze, le strette relazioni con i territori serviti e la storia delle rispettive realtà. Al termine dei lavori, ove sussisteranno le condizioni necessarie, le parti sottoporranno il progetto di aggregazione all'esame e all'approvazione dei rispettivi soci.

5. ESITO DELLA RICOGNIZIONE/RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI COMO

Prescindendo dalla situazione di ACSM AGAM Spa e delle sue società controllate o collegate:

Acsm Agam - Reti Gas-Acqua Spa

Serenissima Gas Spa

Enerxenia Spa

Comocalor Spa

oggetto della sola ricognizione, per i motivi esposti al punto precedente, per ogni società partecipata si riportano di seguito in forma sintetica i risultati delle valutazioni effettuate in tema di possibilità di detenzione della partecipazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100.

Le motivazioni dettagliate sono illustrate nelle allegare "Schede Tecniche".

1. VILLA ERBA S.P.A. - mantenimento
2. SOCIETÀ DEL POLITEAMA S.R.L. - liquidazione
3. CSU S.R.L. - mantenimento
4. SPT HOLDING S.P.A. - mantenimento
5. SUD SEVESO SERVIZI S.P.A. - fusione
6. COMODEPUR S.C.P.A. - mantenimento
7. COMO ACQUA S.R.L. - mantenimento
8. CENTRO TESSILE SERICO - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI - alienazione
9. ALTO SEVESO S.R.L. - fusione.

Il processo di revisione straordinaria comporta pertanto la seguente situazione:

- n. 1 società sarà oggetto di alienazione (Centro Tessile Serico ScpA)
- n. 1 società sarà posta in liquidazione (Società del Politeama S.r.l.)
- n. 2 società (Sud Seveso Servizi Sp.A. e Alto Seveso S.r.l.) dovranno convergere in Como Acqua Srl, società alla quale compete la gestione del servizio idrico integrato. Ciò avverrà attraverso un processo di fusione per incorporazione.
- n. 5 società saranno mantenute.

A regime il numero delle società partecipate passerà da 9 a 5.

**REVISIONE STRAORDINARIA
DELLE PARTECIPATE PUBBLICHE**

[ex art. 24 D.Lgs. N. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. N. 100/2017]

**SCHEDE TECNICHE
SOCIETÀ PARTECIPATE**

VILLA ERBA S.P.A.

CF 01620430130

VILLA ERBA S.P.A. (7,3125%)

ATTIVITA' SVOLTE

Offrire tutti i servizi necessari per organizzare qualunque tipologia di evento in una location dalla spiccata identità.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

INDICATORE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Risultato netto d'esercizio	(554.983)	(384.517)	(665.167)
Valore della produzione	5.374.944	6.301.623	5.036.730
Reddito operativo	(379.652)	(203.572)	(547.527)
Patrimonio netto	20.865.439	20.480.922	19.815.754

NUMERO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AL 31/12/2015

Componenti Consiglio di Amministrazione 5

Dirigenti 1; Impiegati 6; Impiegati (part-time) 2

Totale dipendenti: 9

VILLA ERBA S.P.A.

Quota di partecipazione detenuta:
7,312%

Allri soci:

- Camera di Commercio di Como 25,187%
- Provincia di Como 16,788%
- Comune di Cernobbio 3,912%
- Fondazione Fiera Milano 21,244%
- Confindustria Como 13,072%
- Intesa SanPaolo 4,878%
- Como Imprenditori Alberghieri 4,410%
- Ascontex Promozioni Srl 1,637%
- JM Droulers 1,559%

ASSETTO INIZIALE

Il Comune di Como, unitamente al Comune di Cernobbio ed altri enti è socio fondatore della società. L'oggetto sociale prevede l'istituzione, la costruzione e la gestione di un centro fieristico – congressuale – espositivo, nonché la promozione ed organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, e lo svolgimento di convegni e congressi a sostegno dell'economia generale e della promozione turistica della provincia di Como.

Alla società, allo scopo di rendere possibile il perseguimento dell'oggetto sociale, è stato assegnato in concessione con scadenza 13 febbraio 2105, un importante immobile di valenza storico – artistica molto conosciuto sul territorio (Villa Erba) di proprietà dei soci enti pubblici: Comune di Como, Comune di Cernobbio, Camera di Commercio e Provincia di Como in ragione del 25% ciascuno.

Il numero di dipendenti di Villa Erba è superiore ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

**CONTENUTO DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE EX. ART. 1 CO. 611
L.190/2014**

<p align="center">Criterio di razionalizzazione adottato</p>	<p>Il Piano triennale della società, al fine di contenere le perdite, prevede un rilancio industriale che passa attraverso le seguenti direttrici:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) accrescere la visibilità del centro espositivo e congressuale; 2) rafforzare le attività di commercializzazione, aumentare la collaborazione con la rete d'impresa, monitorare costantemente il mercato per anticipare i bisogni della clientela; 3) assicurare un'elevata qualità dei servizi prestati per fidelizzare la clientela.
<p>Iniziative assunte e Risultati conseguiti</p>	<p>Mantenimento</p>

RAZIONALIZZAZIONE EX ARTT. 20 E 24 TUSP D.LGS. 175/2016

La partecipazione:

	LA PARTECIPAZIONE:	VERIFICA	COMMENTI
1	E' riconducibile alle categorie di cui all'art. 4	SI	La partecipazione da parte dell'Ente nella società è ammessa ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.lgs. 175/2016, in quanto l'oggetto sociale prevede la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.
2	Soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, co. 1 e 2	SI	<p>Sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, ex art. 5 TUSPP, nonostante le perdite di esercizio registrate dalla Società (a questo proposito si richiama l'art. 26 c. 12-quater del D.Lgs. 175/2016), è doveroso mettere in evidenza quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la partecipazione pubblica unitamente alla partecipazione dei privati al capitale della Società consente di mantenere in

		<p>efficienza – senza oneri - l'importante immobile-villa di proprietà degli enti pubblici in cui viene svolta la gestione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'attività della Società è, comunque, riconducibile a finalità di "interesse generale", con importantissime ricadute economiche – dirette ed indirette - sul territorio dei comuni interessati, e in generale sull'intera Regione della Lombardia, stimabile in almeno € 80 – 100 mln annui, così come certificato da autorevoli rapporti di Ricerche territoriali, recentemente concluse; • le finalità perseguite dalla Società risultano riconducibili alle finalità strategiche istituzionali del Comune di Como, indirizzate allo sviluppo economico, culturale e sociale del proprio territorio; • la partecipazione del Comune di Como al capitale della Società non ha comportato versamenti annuali in conto capitale o in conto copertura perdite a carico dell'Amministrazione comunale; • la partecipazione del Comune di Como al capitale della Società garantisce la fruibilità gratuita di n. 5 giornate all'anno dell'intero compendio immobiliare a favore del Comune, come per gli altri Comuni-Soci, per manifestazioni istituzionali;
--	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> il Business-Plan della Società, approvato dall'Assemblea dei Soci, prevede un sostanziale recupero a breve dei margini di economicità della gestione.
3	Rientra in una delle ipotesi di cui all'art. 20 co. 2	NO	

DECISIONI ASSUNTE IN TERMINI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

			COMMENTI
1	ALIENAZIONE		
2	FUSIONE		
3	LIQUIDAZIONE		
4	MANTENIMENTO	X	Alla luce degli elementi di cui sopra, il Comune di Como ritiene di considerare strategica la partecipazione in tale Società, pur avviando un processo finalizzato al miglioramento della redditività.

SOCIETÀ DEL POLITEAMA SRL

CF 00640990131

SOCIETÀ DEL POLITEAMA S.R.L. (81,6325%)			
ATTIVITA'			
<i>L'oggetto sociale della Società riguarda l'esercizio di teatri per rappresentazioni di prosa e musica</i>			
PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI			
INDICATORE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Risultato netto d'esercizio	(22.156)	(24.641)	(3.940)
Valore della produzione	16.736	21.374	20.549
Reddito operativo	(12.830)	(21.291)	(117)
Patrimonio netto	103.018	78.377	74.436
NUMERO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AL 31/12/2015			
Amministratore Unico			
Totale dipendenti: 0			

SOCIETÀ DEL POLITEAMA SRL

Quota di partecipazione detenuta:
81,6325%

Altri soci:
Privati 18,3675%

ASSETTO INIZIALE

Le quote di partecipazione di tale società sono state trasferite al Comune per effetto di un lascito a titolo di liberalità.

La società è proprietaria del compendio immobiliare costituito dal Teatro Politeama dismesso e si occupa della gestione dello stesso. Sono stati infatti stipulati dei contratti di locazione di posti auto nel cortile retrostante il teatro per ottenere ricavi al fine di sostenere, almeno in parte, le spese ordinarie di gestione.

La società è amministrata da un amministratore unico e non ha personale dipendente.

La società è in perdita dal 2011.

**CONTENUTO DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE EX. ART. 1 CO. 611
L.190/2014**

<p>Criterio di razionalizzazione adottato</p>	<p>L'amministrazione intende avviare, all'interno del proprio programma sulla cultura, la riattivazione del teatro, come luogo della cultura. L'attività culturale ricade nei compiti dell'Ente locale anche in relazione alla promozione dello sviluppo civile delle comunità locali (art. 112 TUEL). Risulta quindi società detenibile ed art 3 c. 27 della legge di stabilità 2008.</p> <p>Il mezzo societario è l'unico esperibile per mantenere un bene immobile in una gestione unitaria in quanto la soluzione alternativa dello scioglimento della società e la intestazione pro quota non è ovviamente percorribile e foriera di costi molto più elevati.</p>
<p>Iniziative assunte e Risultati conseguiti</p>	<p>Gennaio 2016: avvio dell'attività di coprogettazione per la realizzazione di un <i>hub</i> culturale.</p> <p>Purtroppo, le varie ipotesi considerate nel corso degli anni per la riattivazione del compendio come luogo della cultura, non hanno avuto successo per cui l'obiettivo previsto non si è concretizzato.</p>

RAZIONALIZZAZIONE EX ARTT. 20 E 24 TUSP D.LGS. 175/2016

La partecipazione:

	LA PARTECIPAZIONE:	VERIFICA	COMMENTI
1	E' riconducibile alle categorie di cui all'art. 4, co. 1,2 e 3	SI	
2	Soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, co. 1 e 2	NO	
3	Rientra in una delle ipotesi di cui all'art. 20 co. 2	SI	<p>Alla luce dei vincoli rappresentati dall'art. 20 del D. Lgs. N. 175/2016 - ed in particolare dei parametri di cui alle lettere b) (= <i>società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti</i>); d) (= <i>partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore cinquecentomila euro</i>) ed e) (= <i>partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti</i>) del comma 2 di tale articolo - il Comune è obbligato a decidere per la cessazione dell'attività sinora svolta dalla Società.</p>

DECISIONI ASSUNTE IN TERMINI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

		COMMENTI
1	ALIENAZIONE	
2	FUSIONE	
3	LIQUIDAZIONE	X La Società del Politeama Srl durante la procedura di liquidazione - d'intesa con il Comune di Como - individuerà le migliori soluzioni che consentano la valorizzazione dell'immobile (ad esempio: attraverso la cessione delle quote, ovvero attraverso la vendita diretta dell'immobile ovvero attraverso una procedura di assegnazione all'Ente), possibilmente in grado di assicurare il mantenimento della finalità culturale.
4	MANTENIMENTO	

TEMPISITICA E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE (NEL CASO DI 1, 2, 3)

La procedura da attivarsi dipenderà dalle modalità che si intendono intraprendere tenuto conto dei tempi per la conclusione previsti dalla normativa.

COMO SERVIZI URBANI (CSU S.R.L.)

CF 02323170130

COMO SERVIZI URBANI (CSU S.R.L.) (100,00%)

ATTIVITA' SVOLTE

- la costruzione per la gestione di impianti e di aree di sosta, sia su terra che su acqua, ovvero la sola gestione di impianti e di aree di sosta, sia su terra che su acqua;
- la costruzione per la gestione di impianti sportivi, ovvero la sola gestione di impianti sportivi;
- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in genere, all'interno delle strutture e degli impianti gestiti;
- per stabili pubblici o adibiti all'esercizio di servizi pubblici, l'attività di sorveglianza, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria, in quanto necessaria e collegata con l'esercizio del relativo servizio pubblico affidato alla Società;
- l'acquisto, la vendita, la gestione e la locazione di immobili strumentali per natura e destinazione purché connessi all'esercizio di servizi pubblici;
- la gestione di servizi connessi alla mobilità e la manutenzione dei relativi impianti di segnaletica orizzontale, verticale e semaforica;
- la gestione del servizio di illuminazione voliva delle aree cimiteriali.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

INDICATORE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Risultato netto d'esercizio	24.702	51.221	24.754
Valore della produzione	9.775.096	7.716.513	7.767.309
Reddito operativo	123.254	599.288	274.621
Patrimonio netto	1.474.710	1.320.389	1.199.871

NUMERO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AL 31/12/2015

Componenti Consiglio di Amministrazione 3

Dirigenti 1; Quadri 3; Impiegati 20; Operai/altri dipendenti 24

Totale dipendenti: 48

CSU S.R.L.

Quota di partecipazione detenuta:

100%

ASSETTO INIZIALE

Nel corso del 2015 è stato avviato il procedimento finalizzato alla qualificazione della società quale società in house providing al fine di rendere conforme l'affidamento dei servizi pubblici locali gestiti dalla stessa.

Il mantenimento della società, attraverso un perfezionamento della sua condizione in house providing, è risultata la condizione più conveniente per cui la società è divenuto strumento indispensabile per l'erogazione dei servizi pubblici locali di autosili, aree attrezzate per la sosta, porti, centri sportivi, lampade votive.

Si è quindi dato corso ad un programma di azioni finalizzate alla definizione della *mission* e della *governance* della società.

Per quanto attiene la *mission* la società si è focalizzata sulla gestione dei parcheggi e porti e annessi e sulla gestione degli impianti sportivi.

Per la revisione della *governance* si è proceduto ad una radicale revisione dello statuto per introdurre previsioni per l'attuazione del controllo analogo.

Nella revisione dello Statuto è stata prevista in alternativa al Consiglio di Amministrazione la possibilità di nominare un amministratore unico con una possibile riduzione dei costi.

La società ha attualmente come unico socio il Comune di Como.

**CONTENUTO DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE EX. ART. 1 CO. 611
L.190/2014**

<p>Criterio di razionalizzazione adottato</p>	<p>CSU</p> <p>Aprile - maggio 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisto delle azioni del socio SPT Holding da parte della stessa CSU al fine di rendere il Comune di Como unico socio ente pubblico locale; - attuazione della revisione della governance societaria con la modifica dello statuto con <ul style="list-style-type: none"> o consiglio comunale; o assemblea straordinaria dei soci; - attuazione della governace nella gestione dei servizi pubblici locali in house con la sottoscrizione del nuovo contratto di servizi (accordo quadro).
<p>Iniziative e Risultati conseguiti</p>	<p>La società è stata oggetto di uno specifico programma di azioni finalizzato alla razionalizzazione della "mission", alla definizione di una nuova "governance", volte alla trasformazione della società in house.</p> <p>In data 26 ottobre 2015 il Consiglio Comunale ha approvato la trasformazione della Como Servizi Urbani in società in house providing al fine di renderla idonea a gestire servizi pubblici locali attraverso l'affidamento diretto.</p> <p>Conseguentemente la procedura si è così sviluppata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10.11.2015 acquisto da parte di CSU delle azioni di proprietà dell'altro socio SPT Holding Spa in quanto il requisito per la caratterizzazione della società in house providing è la totale partecipazione pubblica; - 23.12.2015 trasformazione della società dalla forma di società per azioni in quella di società a responsabilità limitata con contestuale annullamento delle azioni proprie in portafoglio. Nel merito dell'operazione di annullamento delle azioni proprie senza riduzione del capitale, si è proceduto mediante azzeramento delle relative poste (azioni proprie/riserva azioni proprie) iscritte nel

	<p>bilancio della società e contestuale traslazione del valore nominale delle azioni annullate a beneficio del socio Comune di Como che risulta ora detentore del 100% del capitale sociale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 23.12.2015 approvazione da parte dell'Assemblea dei soci di un nuovo testo di statuto sociale con introduzione di stringenti previsioni per quanto concerne l'attuazione del controllo analogo; - 23.12.2015 sottoscrizione di un "Accordo Quadro per la disciplina dei rapporti giuridico-economici tra il Comune di Como e la Como Servizi Urbani Srl per la gestione dei servizi pubblici locali di autosili, aree attrezzate per la sosta, porti, centri sportivi e lampade votive" nel quale sono stati definiti i principi e le regole di carattere generale per l'affidamento in forma diretta dei servizi citati. <p>Nella revisione dello Statuto è stata prevista in alternativa al Consiglio di Amministrazione la possibilità di nominare un amministratore delegato con una possibile riduzione dei costi.</p>
--	---

RAZIONALIZZAZIONE EX ARTT. 20 E 24 TUSP D.LGS. 175/2016

La partecipazione:

	LA PARTECIPAZIONE:	VERIFICA	COMMENTI
1	E' riconducibile alle categorie di cui all'art. 4, co. 1,2 e 3	SI	
2	Soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, co. 1 e 2	SI	
3	Rientra in una delle ipotesi di cui all'art. 20 co. 2	NO	

DECISIONI ASSUNTE IN TERMINI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

			COMMENTI
1	ALIENAZIONE		
2	FUSIONE		
3	LIQUIDAZIONE		
4	MANTENIMENTO	X	Alla luce degli elementi di cui sopra, si ritiene strategica la partecipazione in tale Società.

SPT HOLDING S.P.A.

CF 01815060130

SPT HOLDING SPA (36,6%)

ATTIVITA' SVOLTE

*La Società si occupa, quale attività prevalente, della gestione di un Autosilo di proprietà sito in via Castelnuovo a Como,
Gestisce inoltre un patrimonio immobiliare civile dato in locazione e un patrimonio immobiliare strumentale al servizio di trasporto pubblico, anch'esso concesso in locazione.*

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

INDICATORE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Risultato netto d'esercizio	1.068.062	1.567.381	2.502.243
Valore della produzione	1.791.832	1.932.879	1.598.185
Reddito operativo	333.304	229.867	331.698
Patrimonio netto	15.812.813	17.380.191	19.882.436

NUMERO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AL 31/12/2015

Componenti Consiglio di Amministrazione 3

Impiegati 6

SPT HOLDING S.P.A.

Quota di partecipazione detenuta:
36,60%

Altri soci:

- Amministrazione Provinciale di Como 22,61%
- Amministrazione Provinciale di Lecco 12,23%
- CPT SpA 28,56%

ASSETTO INIZIALE

La Società svolge una doppia funzione: da un lato è proprietaria degli impianti e dotazioni patrimoniali essenziali (*essential facilities*) per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale; beni che deve mettere a disposizione del gestore del TPL, e dall'altro lato è proprietaria di una quota di partecipazione nella società ASF Autolinee srl che è soggetto gestore del TPL.

L'attività di gestione delle reti e del servizio di TPL è settore regolamentato dagli enti di ambito e quindi l'ente locale non ha un potere autonomo di decisione, che, nel caso di specie, riguarderebbe le sorti delle *essential facilities*.

Ogni valutazione sull'evoluzione della società SPT holding potrà essere presa solo una volta che sarà perfezionato il modello di gestione da parte dell'ente di ambito per l'intera regolazione del servizio di TPL.

La società gestisce inoltre parcheggi in parte su un immobile di proprietà e in parte su immobile in concessione dal Comune di Como.

**CONTENUTO DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE EX. ART. 1 CO. 611
L.190/2014**

Criterio di razionalizzazione adottato	Maggio 2015: riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 3 componenti.
Iniziative assunte e Risultati conseguiti	<p>Nell'ottica della razionalizzazione dei costi, la scelta strategica effettuata ha riguardato il contenimento dei costi di funzionamento della società.</p> <p>Con deliberazione consiliare n. 21 del 20 aprile 2015 è stata approvata la modifica dello statuto sociale relativa alla riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 5 a 3 componenti.</p> <p>Il taglio ha comportato un risparmio della spesa di funzionamento della società di euro 12.000 annui.</p>

RAZIONALIZZAZIONE EX ARTT. 20 E 24 TUSP D.LGS. 175/2016

La partecipazione:

	LA PARTECIPAZIONE:	VERIFICA	COMMENTI
1	E' riconducibile alle categorie di cui all'art. 4, co. 1,2 e 3	SI	
2	Soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, co. 1 e 2	SI	
3	Rientra in una delle ipotesi di cui all'art. 20 co. 2	NO	

DECISIONI ASSUNTE IN TERMINI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

		COMMENTI
1	ALIENAZIONE	
2	FUSIONE	
3	LIQUIDAZIONE	
4	MANTENIMENTO	X Attualmente tutti gli adempimenti relativi all'affidamento del servizio spettano all'Agenzia per il trasporto pubblico locale, che è stata costituita ed è divenuta operativa dallo scorso anno. L'Agenzia è lo strumento per l'esercizio associato delle funzioni degli enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale, per cui il Comune di Como non ha autonomo potere

			<p>decisionale. E' in corso la valutazione della possibilità di fusione con CPT SpA al fine di ridurre il numero complessivo delle partecipate che svolgono servizi analoghi.</p>
--	--	--	---

ASF AUTOLINEE S.R.L.

CF 02660190139

ASF AUTOLINEE S.R.L.

ATTIVITA' SVOLTE

Servizio di Trasporto Pubblico Locale nel comasco

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

INDICATORE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Risultato netto d'esercizio	1.838.967	2.943.205	4.544.473
Valore della produzione	45.398.314	45.796.581	48.382.539
Reddito operativo	2.752.338	3.948.240	4.641.505
Patrimonio netto	13.009.093	14.252.298	15.796.771

NUMERO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AL 31/12/2015

Componenti Consiglio di Amministrazione 5

Dirigenti 1; Quadri 5; Impiegati 60; Operai 435

Totale dipendenti: 501

ASF Autolinee S.r.l.

Quote di partecipazione:

- SPT Holding SpA 50,95%
- Omnibus Partecipazioni Srl 49%
- Ferrovienord SpA 0,05%

ASSETTO INIZIALE

La Società svolge essenzialmente il servizio di trasporto pubblico locale di passeggeri a Como e Provincia.

La società gestisce dal 1° luglio 2005, a seguito di procedura concorsuale, il servizio di trasporto pubblico di persone sul territorio della città di Como e della sua area urbana tramite la società consortile Como Fun&Bus.

La scadenza contrattuale inizialmente fissata al 30 giugno 2012 è stata ripetutamente prorogata tramite provvedimenti legislativi regionali nell'ottica di una revisione dell'intero sistema del TPL.

Con la costituzione dell'Agenzia per il TPL del bacino di Como, Lecco e Varese, il cui ruolo è programmare, organizzare e promuovere i servizi di trasporto in modalità integrata all'interno del bacino di competenza, la stessa a decorrere dall' 1.7.2016 è subentrata nella titolarità dei contratti già stipulati.

**CONTENUTO DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE EX. ART. 1 CO. 611
L.190/2014**

Criterio di razionalizzazione adottato	Nessuna
Iniziative assunte e Risultati conseguiti	Mantenimento

DECISIONI ASSUNTE IN TERMINI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Attualmente tutti gli adempimenti relativi all'affidamento del servizio spettano all'Agenzia per il trasporto pubblico locale, che è stata costituita ed è divenuta operativa dallo scorso anno, per cui il Comune di Como non ha autonomo potere decisionale.

Si rileva che la società in questione, ai sensi della lettera g) dell'art. 2 del D.lgs. 175/2016, non è una partecipata indiretta, pertanto non rientra nell'ambito di applicazione delle norme sulla revisione straordinaria e periodica delle partecipazioni, poiché il Comune non ha il controllo di SPT Holding Spa.

SUD SEVESO SERVIZI S.P.A.

CF 81004970133

SUD SEVESO SERVIZI SPA (1,7%)

ATTIVITA' SVOLTE

La società, nell'ambito della finalità generale di presidio delle risorse naturali e di tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, ha per oggetto:

- la conduzione e gestione dei servizi di collettamento e depurazione Intercomunale;
- la conduzione e gestione di ogni altro servizio ricompreso nel ciclo integrato delle acque, regolato dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successive integrazioni e modifiche, nonché dalla normativa regionale vigente in materia.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

INDICATORE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Risultato netto d'esercizio	214.914	188.030	329.925
Valore della produzione	3.160.643	3.353.410	3.411.021
Reddito operativo	344.329	401.981	531.785
Patrimonio netto	8.909.771	8.918.001	8.588.425

NUMERO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AL 31/12/2015

Amministratore Unico

Quadri: 2 Impiegati 7,45 Operai 5

SUD SEVESO SERVIZI S.P.A.

Quota di partecipazione detenuta:
1,7%

Alli soci:

- Comune di Cantù 53,7%
- Comune di Capiago Intimiano 8%
- Comune di Carimate 6,2%
- Comune di Casnate con Bernate 2,1%
- Comune di Cucciago 5,1%
- Comune di Figino Serenza 7,9%
- Comune di Fino Mornasco 1%
- Comune di Novedrate 4,7%
- Comune di Senna Comasco 3,4%
- Comune di Veremate con Minoprio 6,2%

ASSETTO INIZIALE

La società ha svolto per il Comune di Como il servizio di depurazione delle acque civili e industriali, segmento del SII.

Il servizio idrico integrato è settore regolamentato dagli enti di ambito per cui il Comune di Como non ha un potere autonomo di decisione che, nel caso di specie, riguarderebbe le sorti di tale azienda. La società deve seguire il programma previsto dall'autorità di ambito per cui tale gestione durerà fino al subentro del gestore unico d'ambito come previsto dalla normativa di riferimento.

**CONTENUTO DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE EX. ART. 1 CO. 611
L.190/2014**

Criterio di razionalizzazione adottato	Il Comune di Como, anche al fine di ridurre il numero delle società partecipate, promuove la fusione per incorporazione in Como Acqua Srl, soggetto affidatario del servizio idrico integrato provinciale.
Iniziative assunte e Risultati conseguiti	La società svolge il servizio pubblico idrico integrato la cui attività di gestione è settore regolamentato dagli enti di ambito. Il percorso per l'affidamento del servizio si è sviluppato nel corso del 2015 attraverso le seguenti fasi: - 29 settembre affidamento da parte dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale

	<p>(Provincia di Como) del servizio idrico integrato al gestore unico (Como Acqua Srl)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 ottobre approvazione del "Programma Operativo per la gestione del SII nella Provincia di Como" da parte dell'Assemblea dei soci di Como Acqua - 30 novembre sottoscrizione della "Convenzione di regolazione dei rapporti tra ATO Como e il gestore unico del servizio idrico integrato". <p>Il Programma operativo per la gestione del SII prevede ora un processo di aggregazione/fusione delle SOT finalizzato a garantire l'unicità di gestione del servizio idrico. In tale processo di fusione per incorporazione rientra anche la società Sud Seveso Servizi Spa.</p>
--	---

RAZIONALIZZAZIONE EX ARTT. 20 E 24 TUSP D.LGS. 175/2016

La partecipazione:

	LA PARTECIPAZIONE:	VERIFICA	COMMENTI
1	E' riconducibile alle categorie di cui all'art. 4, co. 1,2 e 3	SI	
2	Soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, co. 1 e 2	SI	
3	Rientra in una delle ipotesi di cui all'art. 20 co. 2	SI	L'Ente ha partecipazioni in società che svolgono attività analoghe. Rientra pertanto nella casistica di cui all'art. 20 comma 2 lettera c)

DECISIONI ASSUNTE IN TERMINI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

			COMMENTI
1	ALIENAZIONE		
2	FUSIONE	X	E' previsto un percorso che porterà alla fusione per incorporazione in Como Acqua Srl.
3	LIQUIDAZIONE		
4	MANTENIMENTO		

TEMPISITICA E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE (NEL CASO DI 1, 2, 3)

Entro un anno dall'adozione del presente provvedimento

COMODEPUR S.P.A.

CF 00411590136

COMODEPUR SPA (30,38%)

ATTIVITA' SVOLTE

Essa ha per oggetto:

- 1) il trattamento chimico, fisico e biologico delle acque di scarico reflue, al fine di renderle innocue all'ambiente secondo le norme vigenti;*
- 2) lo smaltimento e il trattamento dei fanghi conseguenti al trattamento delle acque reflue.*
- 3) la captazione, adduzione e distribuzione di acqua anche derivante da riciclo di acque usate;*
- 4) la gestione del servizio idrico integrato nei casi consentiti dalla normativa di settore*

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

INDICATORE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Risultato netto d'esercizio	-	(235.000)	-
Valore della produzione	6.111.895	6.082.473	5.968.120
Reddito operativo	(150.428)	(301.932)	(68.626)
Patrimonio netto	4.783.112	4.548.113	4.308.015

NUMERO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AL 31/12/2015

Componenti Consiglio di Amministrazione 9

1 dirigente; 2 Quadri; 6 impiegati a tempo pieno; 3 impiegati part-time; 11 operai

TOTALE: 23

COMODEPUR S.P.A.

Quota di partecipazione detenuta:
30,38%

Allri soci:

- ACSM-AGAM SpA 9,81%
- Comune di Lipomo 1,85%
- Comune di Tavernerio 3,09%
- Comune di Brunate 1,20%
- Soci industriali 53,67%

ASSETTO INIZIALE

La società è partecipata dal Comune di Como e da altri soggetti pubblici e privati e ha realizzato un impianto di depurazione delle acque reflue anche provenienti da uso industriale, in base ad una concessione rilasciata dal Comune di Como per il servizio di collettamento e depurazione degli scarichi civili e industriali.

Il contratto di servizio è scaduto da tempo e non è più rinnovabile perché si configura come modello di gestione non conforme ai principi comunitari, anche in ragione della presenza di un socio privato scelto senza forme di evidenza pubblica.

Tale situazione comporta che la società Comodepur prosegua nella propria attività per non interrompere un pubblico servizio ma dovrà definire il suo rapporto con Como Acqua Srl. La gestione è destinata ad essere svolta, quindi, da Como Acqua srl soggetto totalmente pubblico.

**CONTENUTO DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE EX. ART. 1 CO. 611
L.190/2014**

Criterio di razionalizzazione adottato	<p>In vista della prossima revisione statutaria, il Comune di Como ha richiesto la diminuzione del numero di consiglieri.</p> <p>Marzo - maggio 2016: Ato dovrebbe ricevere la valutazione delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali delle società che gestiscono il servizio idrico integrato nell'ambito, per poi dare corso al programma di unificazione delle gestioni/patrimoni nella società unica provinciale</p>
Iniziative assunte e Risultati conseguiti	<p>La società svolge il servizio pubblico idrico integrato la cui attività di gestione è settore regolamentato</p>

	<p>dagli enti di ambito.</p> <p>Il percorso per l'affidamento del servizio si è sviluppato nel corso del 2015 attraverso le seguenti fasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 29 settembre affidamento da parte dell'Ente di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale (Provincia di Como) del servizio idrico integrato al gestore unico (Como Acqua Srl) - 12 ottobre approvazione del "Programma Operativo per la gestione del SII nella Provincia di Como" da parte dell'Assemblea dei soci di Como Acqua - 30 novembre sottoscrizione della "Convenzione di regolazione dei rapporti tra ATO Como e il gestore unico del servizio idrico integrato". <p>Il Programma operativo per la gestione del SII prevede ora un processo di aggregazione/fusione delle SOT finalizzato a garantire l'unicità di gestione del servizio idrico.</p> <p>Per Comodepur Spa, trattandosi di società mista, è in corso di individuazione da parte dell'Ato della Provincia di Como e di Como Acqua Srl il percorso di convergenza in Como Acqua Srl.</p>
--	---

RAZIONALIZZAZIONE EX ARTT. 20 E 24 TUSP D.LGS. 175/2016

La partecipazione:

	LA PARTECIPAZIONE:	VERIFICA	COMMENTI
1	E' riconducibile alle categorie di cui all'art. 4, co. 1,2 e 3	SI	
2	Soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, co. 1 e 2	SI	
3	Rientra in una delle ipotesi di cui all'art. 20 co. 2	SI	L'Ente ha partecipazioni in società che svolgono attività analoghe. Rientra pertanto nella casistica di cui all'art. 20 comma 2 lettera c)

DECISIONI ASSUNTE IN TERMINI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

		COMMENTI
1	ALIENAZIONE	
2	FUSIONE	
3	LIQUIDAZIONE	
4	MANTENIMENTO	<p>X</p> <p>Il rapporto tra l'ATO della Provincia di Como e Como Acqua è gestito con la Convenzione sottoscritta in data 30.11.2015. Nella convenzione non sono precisate in modo chiaro e puntuale le modalità di trasferimento della proprietà degli impianti dai vecchi gestori (diversi dai Comuni) al nuovo gestore unico d'Ambito (Como Acqua). Nella Convenzione è previsto peraltro un periodo transitorio <i>"funzionale al Gestore Unico finalizzato al completamento dell'aggregazione delle società in essere, così come declinato nel piano d'Ambito"</i>.</p> <p>Il "Programma Operativo per la gestione del SII nella Provincia di Como" prevede inoltre che il gestore unico (Como Acqua Srl) stipuli apposite convenzioni con gli operatori del SII presenti sul territorio provinciale di natura mista o privata definendo con questi ultimi, in accordo con l'Ente di Governo, i rapporti legati alla prosecuzione del servizio, gli aspetti tariffari, quelli di natura economica e il piano degli investimenti previsti. In tale ottica, è stata sottoscritta tra Comodepur SCPA, in qualità di "esecutore" e Como Acqua Srl, quale gestore affidatario della gestione del SII provinciale, una "Convenzione</p>

			<p>per la prosecuzione delle attività del SII nella provincia di Como nella fase transitoria di cui alla delibera del Consiglio Provinciale n. 36 del 29.9.2015", valida per il periodo 1.1.2016/30.9.2018.</p> <p>La Convenzione, approvata dai soci di Como Acqua Srl in data 23.6.2017, è volta a disciplinare gli aspetti correlati alla prosecuzione nella gestione del SII fino alla fine del periodo transitorio.</p> <p>Alla luce di quanto sopra il mantenimento è strettamente legato alla definizione complessiva del servizio di depurazione attualmente gestito da Comodepur.</p>
--	--	--	--

CENTRO TESSILE SERICO SPA CONSORTILE

CF 02381270137

CENTRO TESSILE SERICO SPA CONSORTILE
(0,36%)

ATTIVITA' SVOLTE

Supportare le attività produttive del sistema tessile-abbigliamento ponendosi come strumento qualificato per la crescita della cultura tessile e la salvaguardia del patrimonio industriale, artigianale, commerciale e professionale del territorio.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

INDICATORE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Risultato netto d'esercizio	1.856	(101.117)	(242.217)
Valore della produzione	2.081.864	1.988.723	1.647.472
Reddito operativo	41.040	(72.898)	(232.780)
Patrimonio netto	491.251	390.136	175.825

NUMERO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AL 31/12/2015

Componenti Consiglio di Amministrazione 13

Quadri: 1; Impiegati 26

TOTALE: 27

CENTRO TESSILE SERICO - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI

Quota di partecipazione detenuta:
0,36%

Altri soci:
- Camera di Commercio di Como 46,68%
- Unindustria Como 29,06%
- Federazione Tessile e Moda - SMI 2,19%
- Provincia di Como 0,36%
- Altri Soci 21,35%

ASSETTO INIZIALE

L'oggetto sociale della società prevede la promozione e gestione di progetti specifici e servizi utili alle imprese nel campo tecnico e scientifico applicato al settore tessile.

La società offre infatti servizi alle aziende del comparto tessile comasco, costituendo una forma di promozione e sviluppo del distretto medesimo.

Annualmente il Comune di Como, considerato lo scopo consortile ed al fine di assicurare lo svolgimento dell'attività, eroga alla società un contributo di funzionamento.

CONTENUTO DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE EX. ART. 1 CO. 611 L.190/2014

Criterio di razionalizzazione adottato	Nessuno
Iniziative assunte e Risultati conseguiti	Mantenimento

RAZIONALIZZAZIONE EX ARTT. 20 e 24 TUSP D.LGS. 175/2016

La partecipazione:

	LA PARTECIPAZIONE:	VERIFICA	COMMENTI
1	E' riconducibile alle categorie di cui all'art. 4, co. 1,2 e 3	NO	Si ritiene che l'attività di produzione di beni e servizi svolta dalla società non sia strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
2	Soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, co. 1 e 2	NO	
3	Rientra in una delle ipotesi di cui all'art. 20 co. 2	SI	Rientra nella casistica di cui all'art. 20 comma 2 lettera a)

DECISIONI ASSUNTE IN TERMINI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

			COMMENTI
1	ALIENAZIONE	X	Si ritiene che l'attività di produzione di beni e servizi svolta dalla società non sia strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.
2	FUSIONE		
3	LIQUIDAZIONE		
4	MANTENIMENTO		

TEMPISITICA E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE (NEL CASO DI 1, 2, 3)

Nei tempi e con le modalità definite dallo Statuto della società, dal codice civile e dalla normativa specifica, comunque entro un anno dall'adozione del presente provvedimento.
 Si sta valutando la modalità di alienazione della quota, considerando l'ipotesi di cessione agli altri soci o ad eventuali altri compratori nel rispetto dell'art. 10 del T.U.S.P.

COMO ACQUA S.R.L.

CF 03522110133

COMO ACQUA SRL (15,453%)

ATTIVITA' SVOLTE

Le attività attualmente gestite dalla Società riguardano la gestione del servizio idrico integrato per la provincia di Como.

L'attività svolta durante l'esercizio sociale 2015 è stata principalmente preparatoria all'affidamento del servizio, avvenuta in data 29/09/2015 per effetto della delibera del Consiglio Provinciale n.36.

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI

INDICATORE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
Risultato netto d'esercizio	0	(727)	6.883
Valore della produzione	0	0	83.396
Reddito operativo	0	(746)	11.994
Patrimonio netto	0	57.469	73.495

NUMERO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI AL 31/12/2015

Componenti Consiglio di Amministrazione 3

N. dipendenti al 23/9/2016 0 - alla data odierna 1

COMO ACQUA SRL

Quota di partecipazione detenuta:

15,453%

Altri soci:

- Comune di Cantù 7,272%
- Comune di Mariano Comense 4,384%
- Comune di Erba 3,065%
- Comune di Olgiate Comasco 2,114%
- Altri soci 67,712%

ASSETTO INIZIALE

Il Comune di Como partecipa alla società "in house" Como Acqua S.r.l., società interamente pubblica costituita il 28/4/2014, per la gestione del servizio idrico integrato qualificato come servizio pubblico a rilevanza economica, nel territorio dei Comuni dell'Ambito di Como.

Il Comune di Como vi ha aderito con provvedimento del Consiglio Comunale n. 93 del 16.10.2014.

La società d'ambito, costituita sulla base dei principi dell' in house providing e quindi con i requisiti del controllo analogo, beneficia dell'affidamento diretto del servizio che consente ai Comuni di gestire la società al pari di un braccio operativo dell'ente locale.

Il gestore unico del SII subentra agli altri operatori operanti all'interno del medesimo ambito territoriale e gestisce il servizio a favore della popolazione di tutto il territorio.

L'attività di gestione del servizio idrico integrato è infatti settore regolamentato dagli enti di ambito e quindi l'ente locale non ha un potere autonomo di decisione.

Alla data di riferimento del presente documento la società non aveva personale né struttura organizzativa per cui l'operatività della stessa dipenderà dall'operazione di aggregazione con le società che, a livello provinciale, gestiscono da anni il servizio idrico integrato.

**CONTENUTO DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE EX. ART. 1 CO. 611
L.190/2014**

Criterio di razionalizzazione adottato	Nessuno
Iniziative assunte e Risultati conseguiti	Mantenimento

RAZIONALIZZAZIONE EX ARTT. 20 E 24 TUSP D.LGS. 175/2016

La partecipazione:

	LA PARTECIPAZIONE:	VERIFICA	COMMENTI
1	E' riconducibile alle categorie di cui all'art. 4, co. 1,2 e 3	SI	
2	Soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, co. 1 e 2	SI	
3	Rientra in una delle ipotesi di cui all'art. 20 co. 2	SI	La società alla data del 23.9.2016 non aveva dipendenti (all'art. 20 comma 2 lettera b) in quanto non è stato ancora completato il percorso che le consentirà di divenire operativa. L'Ente ha inoltre partecipazioni in società che svolgono attività analoghe. Rientra pertanto nella casistica di cui all'art. 20 comma 2 lettera c)

DECISIONI ASSUNTE IN TERMINI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

			COMMENTI
1	ALIENAZIONE		
2	FUSIONE		
3	LIQUIDAZIONE		
4	MANTENIMENTO (soggetto incorporante)	X	Il Comune di Como, per quanto di competenza, sta dando corso all'attuazione degli indirizzi approvati dai soci nell'ottobre 2015 attraverso il programma operativo per la gestione del servizio idrico integrato. E' previsto un percorso che porterà alla fusione per incorporazione in Como Acqua Srl, in quanto gestore unico del SII, delle società Sud Seveso Servizi SpA e Alto Seveso Srl.

ALTO SEVESO SRL
CF 80019080136

ALTO SEVESO SRL (19,35%)

ATTIVITA' SVOLTE

La società svolge attività connesse ed inerenti alla gestione del servizio idrico integrato.

NUMERO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI

Amministratore Unico
Totale dipendenti: 0

ALTO SEVESO Srl

Quota di partecipazione detenuta:
19,35%

Altri soci:

- Comune di Casnate con Bernate 8,39%
- Comune di Fino Mornasco 6,83%
- Comune di Grandate 9,84%
- Comune di Luisago 6,83%
- Comune di Montano Lucino 19,96%
- Comune di San Fermo della Battaglia 18,27%
- Comune di Villa Guardia 10,53%

ASSETTO INIZIALE

La società è stata costituita in data 28/2/2017 a seguito della trasformazione in società a responsabilità limitata del Consorzio Depurazione Acque Bacino Imbrifero Alto Seveso.

La società deve seguire il programma previsto dall'Ente di Governo d'ambito per la gestione del SII che prevede la fusione per incorporazione in Como Acqua Srl, soggetto affidatario del servizio idrico integrato provinciale.

**CONTENUTO DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE EX. ART. 1 CO. 611
L.190/2014**

Critério di razionalizzazione adottato	Nessuna
Iniziative assunte e Risultati conseguiti	

RAZIONALIZZAZIONE EX ARTT. 20 E 24 TUSP D.Lgs. 175/2016

La partecipazione:

	LA PARTECIPAZIONE:	VERIFICA	COMMENTI
1	E' riconducibile alle categorie di cui all'art. 4, co. 1,2 e 3	SI	
2	Soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, co. 1 e 2	SI	
3	Rientra in una delle ipotesi di cui all'art. 20 co. 2	SI	La società appena trasformata in Srl non ha dipendenti (art. 20 comma 2 lettera c) L'Ente ha inoltre partecipazioni in società che svolgono attività analoghe. Rientra pertanto nella casistica di cui all'art. 20 comma 2 lettera c)

DECISIONI ASSUNTE IN TERMINI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

		COMMENTI
1	ALIENAZIONE	
2	FUSIONE	E' previsto un percorso che porterà alla fusione per incorporazione in Como Acqua Srl.

COMUNE DI COMO

3	LIQUIDAZIONE		
4	MANTENIMENTO		


TEMPISITICA E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE (NEL CASO DI 1, 2, 3)

Entro un anno dall'adozione del presente provvedimento

Como, 27 settembre 2017

Il Dirigente del Settore Rapporti con le partecipate

Dott. Raffaele Brunonato



L'Assessore

Dott. Adriano Caldara

